

D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3301

Schema di protocollo d'intesa con Associazione bancaria italiana (ABI) - Commissione regionale della Lombardia, per la collaborazione finalizzata a ridurre il disagio abitativo attraverso l'ammortamento di una percentuale sugli interessi dei mutui stipulati dalle "giovani coppie" per l'acquisto della prima casa di abitazione

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 6 dicembre 1999 n. 23 - «Politiche regionali per la famiglia» - in particolare l'art.3;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, ed in particolare l'art. 3 co. 3, che attribuisce alle Regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o finanziati;

Visto il d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242 concernente il regolamento in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari;

Visto il d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223 «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visti gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, rispettivamente, portanti disciplina dell'ingresso nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno, i quali prevedono che l'ingresso e la permanenza degli stranieri deve essere documentata da idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno;

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 «Legge di stabilità 2012»;

Vista la l.r. n. 1 del 1 febbraio 2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Dato atto che:

1. la contingente crisi economica ha portato una drastica riduzione delle risorse destinate alle politiche di welfare in generale e in particolare modo di quelle abitative tali da non consentire, come per il passato, bandi generalizzati per l'erogazione di contributi «una tantum» a fondo perduto;

2. per tale effetto, le politiche di welfare abitativo dovranno essere più mirate e razionalizzate attraverso l'individuazione di interventi finanziari che supportino le nuove famiglie per un tempo limitato alle maggiori difficoltà economiche dovute al maggior carico di oneri finanziari sugli interessi passivi sui mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione;

Considerato che:

➤ con il «Patto per la Casa» sottoscritto il 2 febbraio 2012 tra la Regione Lombardia e soggetti diversi del mondo imprenditoriale e creditizio, dalle organizzazioni sindacali e politico istituzionale del settore edilizio, si è condiviso il documento di politica programmatica per dare risposte adeguate ai bisogni abitativi dei cittadini lombardi;

➤ nell'ambito di tale Patto è emersa con forza la necessità di sostenere, tra le altre, politiche di welfare abitativo attraverso l'individuazione di strumenti finanziari per l'abbattimento del tasso di interesse sui mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, in particolar modo per agevolare la formazione e lo sviluppo della famiglia, ai sensi della citata legge 23/1999;

➤ a copertura finanziaria di tale aiuto alla formazione e sviluppo della famiglia (giovane coppia), sono stati previsti, come prima attuazione, risorse finanziarie per l'anno 2012 per complessivi €5.000.000,00=disponibili sul Capitolo 2.1.0.2.394.5115 del Bilancio regionale, finalizzate all'abbattimento del 2% per 5 anni sugli interessi sui mutui stipulati per l'acquisto della prima casa;

➤ nell'ambito della «Convenzione quadro» sottoscritta tra Regione Lombardia e Finlombarda spa è stato istituito presso quest'ultima un Fondo, ai sensi dei commi 1 - 4, art.3, legge n.23/1999, per «l'accesso alla prima casa», con risorse pari a 5.000.000,00, assegnando sempre a Finlombarda le attività di gestione;

➤ al fine di realizzare gli obiettivi previsti nel «Patto per la Casa» Regione Lombardia e A.B.I. Associazione Bancaria Italiana - Commissione regionale della Lombardia, intendono disciplinare la propria collaborazione attraverso la sottoscrizione di un «Protocollo di Intesa» che preveda e regolarizzi anche i successivi

rapporti operativi tra i singoli istituti di credito aderenti e Finlombarda spa per l'esecuzione delle attività di erogazione degli aiuti previsti dal Fondo;

➤ a tale scopo è stato predisposto l'Allegato A), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, concernente «Schema di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra la Regione Lombardia e A.B.I. Associazione Bancaria Italiana - Commissione regionale della Lombardia, per la collaborazione finalizzata a ridurre il disagio abitativo attraverso l'abbattimento di una percentuale sugli interessi passivi sui mutui stipulati dalle «Giovani Coppie» per l'acquisto della prima casa di abitazione, cui si invia per i maggiori dettagli;

➤ necessita dare mandato al Dirigente della U.O welfare abitativo, edilizia universitaria e attuazione misure per la casa, di adottare ogni atto necessario per l'attivazione del presente provvedimento, ivi compreso il trasferimento delle risorse pari a € 5.000.000,00 al «Fondo per l'accesso alla prima casa», istituito presso Finlombarda spa e finalizzato all'ammortamento degli interessi sui mutui stipulati per l'accesso alla prima casa;

Visto l'Allegato A «Schema di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra la Regione Lombardia e A.B.I. Associazione Bancaria Italiana - Commissione regionale della Lombardia», per la collaborazione finalizzata a ridurre il disagio abitativo attraverso l'abbattimento di una percentuale sugli interessi passivi sui mutui stipulati dalle «Giovani Coppie» per l'acquisto della prima casa di abitazione;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura ed in particolare la d.g.r. del 22 dicembre 2011, n. 2707 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al Dott. Arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa welfare abitativo, Edilizia Universitaria e Attuazione Misure per la Casa della Direzione Generale Casa;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

sulla base delle premesse che si intendono integralmente richiamate

1. di approvare l'Allegato A «Schema di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra la Regione Lombardia e A.B.I. Associazione Bancaria Italiana - Commissione regionale della Lombardia», per la collaborazione finalizzata a ridurre il disagio abitativo attraverso l'ammortamento di una percentuale sugli interessi passivi sui mutui stipulati dalle «Giovani Coppie» per l'acquisto della prima casa di abitazione;

2. di dare mandato al Dirigente della U.O welfare abitativo, edilizia universitaria e attuazione misure per la casa, di adottare ogni atto necessario per l'attivazione del presente provvedimento, ivi compreso il trasferimento delle risorse pari a € 5.000.000,00, già disponibili sul Capitolo 2.1.0.2.394.5115 del Bilancio regionale, al «Fondo per l'accesso alla prima casa», istituito ai sensi dei commi 1 - 4, art.3, legge n.23/1999 presso Finlombarda spa le cui modalità di gestione saranno disciplinate nella lettera di incarico, e finalizzato all'ammortamento degli interessi sui mutui stipulati per «l'accesso alla prima casa»;

3. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e nell'apposito sito web Regionale.

Il segretario: Marco Pilloni

**Protocollo d'Intesa
Regione Lombardia
e
ABI Associazione Bancaria Italiana, commissione Regionale Lombardia
Aprile 2012**

Premesso che:

- Regione Lombardia ha avviato un percorso di coinvolgimento dei soggetti legati al mondo dell'abitare (soggetti istituzionali, rappresentanti delle parti sociali, degli operatori del settore edilizio, del mondo finanziario, professionale, cooperativo, sociale e del terzo settore) con l'obiettivo di rinnovare e ottimizzare le proprie priorità di intervento;
- I soggetti coinvolti hanno effettuato una serie di incontri tematici (welfare abitativo, aspetti economico-finanziari, coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, riqualificazione urbana) e plenari. Gli ambiti di approfondimento hanno riguardato il sostegno alle famiglie per l'abitazione in affitto e in proprietà, il coinvolgimento degli attori privati e il miglioramento dell'efficienza di quelli pubblici, l'applicazione di strumenti finanziari innovativi, la costruzione di politiche capaci di riqualificare il patrimonio residenziale pubblico, migliorando anche la qualità della vita nei quartieri e nelle città;
- Il risultato di questo percorso è stato un "Patto per la Casa", che, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti il 2 febbraio 2012, contiene le azioni prioritarie per lo sviluppo di nuove politiche per l'abitare in Lombardia e vuole rappresentare anche il contributo lombardo allo sviluppo di politiche nazionali per l'abitare;
- La prima delle linee di intervento del Patto per la Casa, denominata Welfare abitativo, prevede, tra le altre iniziative, uno strumento finanziario a favore delle giovani coppie per agevolare nell'acquisto della prima casa. Tale strumento finanziario prevede l'abbattimento del tasso di interesse sui mutui stipulati e finalizzati all'acquisto della prima casa e contribuisce a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, in linea a quanto già disposto dalle Legge Regionale 6 dicembre 1999 n. 23;
- Regione Lombardia ha istituito un "Fondo per l'accesso alla prima casa" (di seguito il "Fondo"), con una dotazione finanziaria iniziale di cinque (5) milioni di euro;
- In data 30 settembre 2011 è stata sottoscritta tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. la Convezione Quadro, con validità fino al 30 giugno 2015, registrata nel repertorio Convenzioni e Contratti regionale il 14 ottobre 2011 al n. 15737/RCC;
- In data è stata sottoscritta una Lettera di Incarico tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. (di seguito "Finlombarda") che assegna direttamente a quest'ultima l'esecuzione delle attività necessarie per la gestione del Fondo.

Considerato che:

- Il presente Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e la Commissione regionale ABI della Lombardia (di seguito: "ABI Lombardia") intende stabilire uno schema di collaborazione tra i due enti sopra citati al fine di ridurre il disagio abitativo nell'ambito di Regione Lombardia, di regolamentare uno strumento di supporto per l'accesso alla prima casa.
- La collaborazione tra Regione Lombardia e ABI Lombardia è finalizzata al perseguimento degli obiettivi oggetto del presente Protocollo d'Intesa;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

**Regione Lombardia
e
ABI Lombardia**

Si impegnano:

- A promuovere procedure snelle e semplificate per favorire l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa di particolari categorie di soggetti, quali giovani coppie, gestanti sole, genitori con uno o più figli minori a carico (di seguito "Popolazione target");
- Ad affrontare in modo organico e in via sistematica le tematiche connesse al miglioramento delle relazioni tra le imprese bancarie e la Popolazione target, individuando temi e soluzioni operative riguardanti aspetti attuali e prospettici di tali relazioni;
- A garantire la propria disponibilità a studiare, a favore della Popolazione target ulteriori e diverse forme tecniche di sostegno finanziario, ivi inclusi strumenti di garanzia, per l'acquisto della prima casa a fronte di ulteriori risorse, proprie o reperite sul mercato da Regione Lombardia e messe a disposizione, direttamente o per tramite delle società del sistema regionale;
- A pubblicare sui siti internet, www.casa.regione.lombardia.it, www.finlombarda.it e www.abi.it l'elenco dei soggetti finanziatori che aderiscono al programma di finanziamento di cui agli allegati, previa acquisizione del consenso degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Limitatamente a Regione Lombardia:

- Ad agevolare l'acquisto della prima casa attraverso diverse misure di sostegno a valere sul Fondo. I beneficiari, le caratteristiche tecniche degli strumenti, le finalità, i requisiti per l'accesso al contributo, le risorse finanziarie disponibili saranno di volta in volta individuati attraverso specifici avvisi. In sede di prima applicazione sarà erogato un contributo in conto interessi che prevede l'abbattimento del tasso di interesse di riferimento nella misura di 200 punti base per anno sui mutui stipulati e finalizzati all'acquisto della prima casa per i primi cinque (5) anni di durata del mutuo (di seguito il "Contributo"). I criteri per il primo contributo a valere sul fondo sono evidenziati nell'Avviso allegato al presente Protocollo d'Intesa (Allegato n. 1).
- A mettere a disposizione del sistema bancario le risorse destinate alla Popolazione target per il tramite di Finlombarda;
- A monitorare le iniziative previste nel presente Protocollo d'Intesa, con frequenza trimestrale, a decorrere dalla data di stipula dei primi schemi di regolamento;

Limitatamente ad ABI Lombardia:

- A promuovere l'informazione sui contenuti del presente Protocollo d'Intesa presso gli Associati.
- Ferma restando l'autonomia degli Associati nella determinazione delle condizioni economiche dei finanziamenti, a raccomandare agli Associati di applicare le condizioni economiche più vantaggiose di volta in volta disponibili a favore della Popolazione target.
- A promuovere l'adesione all'iniziativa regionale presso i propri Associati, che potranno aderire allo specifico Regolamento con Finlombarda, soggetto gestore dell'intervento per conto di Regione Lombardia.
- A dare evidenza ai mutuatari beneficiari, in sede di comunicazione periodicamente inviata agli stessi, della compartecipazione di Regione Lombardia al rimborso del mutuo / finanziamento.

Le Parti dichiarano di aver condiviso i contenuti del presente Protocollo d'Intesa, nonché dell'Avviso per l'erogazione di mutui in favore di giovani coppie con contributo in conto interessi (Allegato) e che tale allegato costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Milano, ... marzo 2012.

Fto: Assessore alla Casa

Domenico Zambetti

Fto: Il Presidente della Commissione Regionale Lombardia
Associazione Bancaria Italiana

Franco Ceruti

**AVVISO PER L'EROGAZIONE DI MUTUI IN FAVORE DI GIOVANI COPPIE
CON CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI****1. Definizioni**

Prima casa ammessa a contributo. Si intende l'abitazione che usufruisce delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE). E' l'indice introdotto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, in base al quale si accerta la condizione di ricchezza di un determinato soggetto o nucleo familiare. Per ottenere l'attestazione ISEE il cittadino deve compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), con la quale dichiara redditi e patrimonio, e consegnarla agli sportelli che rilasciano l'attestazione ISEE: le sedi INPS competenti per territorio, i centri di assistenza fiscale (CAAF) e i Comuni che rilasciano l'attestazione ISEE.

Alloggio non di lusso. Per "alloggio di lusso" si intende la tipologia di alloggio contemplata dal d.m. 2 agosto 1969 n.1072.

Accollo. E' il contratto con il quale un soggetto si impegna verso il debitore originario (venditore dell'alloggio) a pagare il suo debito (rate residue del mutuo / finanziamento) al creditore (banca).

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Sono dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, prodotte in sostituzione di certificati rilasciati da una amministrazione pubblica, relativi a stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Controllo. Verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sostitutive dell'atto di notorietà rese nella domanda.

Giovani coppie, i soggetti che hanno i requisiti specificati al successivo punto 4.

2. Finalità

Regione Lombardia, a mezzo della società finanziaria Finlombarda S.p.a., agevola le **giovani coppie** nell'acquisto della prima casa di abitazione assegnando un contributo finalizzato all'abbattimento del tasso di interesse del mutuo in misura pari a due punti percentuali (2%) per i primi cinque (5) anni di durata del finanziamento (di seguito il "Contributo").

3. Risorse finanziarie e caratteristiche del contributo

Le risorse disponibili ammontano, per il 2012, a **euro 5.000.000** (cinque milioni), per gli anni 2013 e 2014, previa verifica delle disponibilità di bilancio, Regione Lombardia valuterà l'importo delle risorse da eventualmente allocare per agevolare l'accesso al credito per le finalità del presente avviso.

4. Caratteristiche dei soggetti beneficiari

Possono richiedere il Contributo indicato al punto 2 coloro:

- che hanno contratto o contraggono **matrimonio nel periodo compreso tra il 1 Giugno 2012 ed il 31 Maggio 2013**. Il matrimonio deve essere contratto secondo il rito civile o religioso concordatario;
- i cui componenti non hanno compiuto **anni 36 (trentasei)** alla data di presentazione della domanda.

La giovane coppia deve avere un **Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE)** non inferiore a euro 9.000 e non superiore a euro 35.000, calcolato sui redditi percepiti ed i patrimoni posseduti nell'anno 2011.

Alla data di richiesta del Contributo i soggetti richiedenti, il titolare del mutuo o i titolari del mutuo, in caso di cointestazione dello stesso devono essere **residenti in Regione Lombardia da almeno cinque (5) anni**.

Inoltre, i beneficiari devono:

- **Non avere usufruito di altre agevolazioni** per le stesse finalità previste da questo contributo ad eccezione dell'ammissione al "Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù a decorrere dal 1° Settembre 2008" (di seguito Fondo di Garanzia).
- **Non possedere altro alloggio** nel territorio della Regione Lombardia.
- Inoltre, tra il 1 Giugno 2012 e il 31 Maggio 2013 i coniugi devono:
 - **Aver acquisito con atto notarile l'alloggio da terzi a titolo oneroso** (sono pertanto escluse ad esempio donazioni, lasciti, eredità): in questo caso fa fede la data di stipula dell'atto notarile di acquisto, registrato o in corso di registrazione a cura del notaio;
 - **Aver stipulato con banca convenzionata un contratto di mutuo o di finanziamento** di durata non inferiore a venti (20) anni;
 - **Aver presentato / presentare la domanda per trasferire la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione**, al più entro trenta (30) giorni dall'Atto notarile di acquisto;
 - **Aver contratto il matrimonio o contrarre il matrimonio** entro il periodo sopra indicato (1 Giugno 2012 - 31 Maggio 2013);

5. Caratteristiche dell'alloggio

L'alloggio deve:

- Avere le caratteristiche oggettive che consentano di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la **"prima casa"** di **abitazione**. Tali caratteristiche devono risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare o dall'atto di acquisto (rogito), all'atto della richiesta;
- Essere di proprietà di uno e o di entrambi i beneficiari e solo di essi;

Avere un **prezzo di acquisto** non superiore all'importo di 280.000 Euro.

6. Caratteristiche del mutuo o del finanziamento

Il mutuo o finanziamento deve:

- Essere **intestato esclusivamente ad uno o ad entrambi i componenti il nucleo familiare**;
- Essere **stipulato nel periodo compreso tra l'1 Giugno 2012 e il 31 Maggio 2013 con una delle banche / intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda**. Nel caso di accollo di mutuo già gravante sull'immobile intestato al precedente titolare dell'immobile stesso, si considera, come data di stipula, la data dell'atto notarile di accollo per:
 - L'importo frazionato, se il titolare precedente è impresa o cooperativa;
 - Il capitale residuo, se il titolare precedente è un privato;
- Avere una **durata non inferiore a venti (20) anni**;
- Essere stato **accesso esclusivamente per l'alloggio oggetto del contributo**;
- Essere stato concesso per un valore non inferiore al cinquanta (50%) del valore dell'alloggio

7. Presentazione della richiesta di contributo

La richiesta di contributo deve essere presentata presso gli sportelli di una delle banche / intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda, l'elenco degli istituti bancari convenzionati aggiornato è disponibile sul sito internet di Regione Lombardia all'indirizzo www.casa.regione.lombardia.it, sul sito internet di Finlombarda all'indirizzo www.finlombarda.it e sul sito internet di ABI all'indirizzo www.abi.it.

Le Domande vengono presentate da parte del soggetto richiedente alle banche convenzionate con Finlombarda in forma cartacea utilizzando il Modello di domanda (disponibile presso le banche stesse, sul sito internet di Regione Lombardia all'indirizzo www.casa.regione.lombardia.it, sul sito internet di Finlombarda all'indirizzo www.finlombarda.it e sul sito internet di ABI all'indirizzo www.abi.it compilato nelle parti di propria competenza. L'originale cartaceo e i previsti allegati delle Domande, debitamente sottoscritti dal soggetto richiedente, devono essere conservati presso le banche che hanno erogato il mutuo.

Per chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare:

Regione Lombardia, Direzione Generale Casa

all'indirizzo e-mail: casa@pec.regione.lombardia.it

Finlombarda S.p.A. al numero 02/6074441 o all'indirizzo e-mail informazioni@finlombarda.it

8. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato secondo una logica a sportello, vale a dire fino all'esaurimento delle risorse regionali disponibili.

Qualunque sia il maggior importo del corrispondente contratto di mutuo o finanziamento, il Contributo in conto interessi è riconosciuto per un importo di finanziamento massimo pari a 150.000 (centocinquantamila) Euro (di seguito "importo del finanziamento ammesso al Contributo").

Il Contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso al contributo, quale quota parte degli interessi.

Per la quota del finanziamento ammessa al Contributo, il Contributo stesso prevede l'abbattimento del tasso di interesse di riferimento nella misura di 200 punti base per anno e per i primi cinque (5) anni di durata del mutuo. L'intervento finanziario non sarà comunque superiore al tasso applicato (comprensivo di tasso base Euribor/IRS più spread). Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, la determinazione del Contributo avviene sulla base di un piano di ammortamento di durata di venti (20) anni a rate costanti di capitale con periodicità semestrale calcolato al tasso di riferimento europeo in vigore alla data di delibera del mutuo.

La misura del tasso di riferimento, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea, è resa pubblica sul seguente sito internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Il Contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di cinque (5) anni.

Il Contributo è erogato, per il tramite di Finlombarda, in unica soluzione alle banche / intermediari finanziari.

Il Contributo sarà attualizzato al tasso di riferimento europeo vigente alla data di delibera del mutuo o finanziamento da parte della banca.

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2012

L'erogazione del Contributo avverrà in seguito alla verifica, effettuata da Finlombarda, dei requisiti per accedere al Contributo. L'attività istruttoria da parte di Finlombarda avverrà di massima entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte della banca. Se, al momento di presentazione della domanda, i beneficiari non hanno ancora contratto matrimonio, l'erogazione del contributo avverrà nei 60 giorni successivi alla trasmissione, parte per tramite della banca, del certificato di matrimonio. Infine, nel caso in cui i beneficiari abbiano già effettuato il pagamento di una o più rate, la banca / intermediario finanziario provvederà a ridurre gli oneri finanziari come sopra indicato a partire dalla prima rata successiva all'erogazione del contributo e per i cinque (5) anni successivi.

9. Decadenza del diritto al contributo

Decadono dal contributo, con conseguente obbligo di restituzione dello stesso se già ricevuto, coloro per i quali si riscontrino, anche successivamente all'erogazione, la non veridicità di quanto dichiarato ed in particolare nel caso in cui:

1. Uno od entrambi i componenti la giovane coppia abbiano compiuto anni trentasei (36) di età alla data di presentazione della domanda;
2. I coniugi si siano sposati in una data non compresa tra il 1 giugno 2012 e il 31 maggio 2013;
3. L'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'alloggio oggetto di agevolazione:
 - Non riporti il titolo per usufruire delle agevolazioni fiscali "prima casa" di abitazione;
 - Sia avvenuto a titolo non oneroso;
 - Sia avvenuto in una data non compresa tra il 1 Giugno 2012 e il 31 Maggio 2013;
4. I soggetti richiedenti (il titolare del mutuo o i titolari del mutuo, in caso di cointestazione dello stesso) non siano residenti in Regione Lombardia da almeno cinque (5) anni ;
5. I coniugi abbiano già usufruito di agevolazioni per lo stesso fine ad eccezione del Fondo di Garanzia;
6. I coniugi posseggano altro alloggio nel territorio della Regione Lombardia;
7. L'indicatore ISEE, relativo al 2011, sia inferiore a euro 9.000 o maggiore di euro 35.000;
8. I coniugi non hanno presentato la domanda per trasferire la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione, al più entro trenta (30) giorni dall'Atto notarile di acquisto;
9. Il contratto di mutuo o finanziamento sia stato stipulato in un periodo non compreso tra l'1 giugno 2012 e il 31 maggio 2013 e/o risulti di valore inferiore al cinquanta (50%) del valore dell'alloggio come risultante dall'atto di acquisto;
10. Il mutuo o il finanziamento sia intestato a soggetti diversi da quelli costituenti la coppia richiedente l'agevolazione;
11. Il mutuo o il finanziamento siano stati estinti dai Beneficiari prima del quinto anno di durata. In tale caso il contributo relativo al debito residuo dovrà essere restituito dall'intermediario finanziario.

In caso di insolvenza di una o più rate del mutuo o finanziamento da parte dei beneficiari prima della scadenza del quinto anno di durata, l'istituto finanziario avrà la facoltà di utilizzare la parte del Contributo non ancora erogato al beneficiario per il rimborso parziale o totale delle rate non pagate e comunque sino alla concorrenza dell'effettivo valore del debito residuo ed entro il valore massimo del contributo concesso, dandone notizia a Finlombarda.

In caso di trasferimento del mutuo o finanziamento ad un diverso istituto bancario da parte dei beneficiari prima della scadenza del quinto anno, l'istituto finanziario si impegna ad utilizzare la parte del contributo non ancora erogato al beneficiario in riduzione della quota capitale residua del mutuo dandone notizia a Finlombarda.

10. Controlli

Finlombarda procede a un controllo, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sostitutive dell'atto di notorietà rese nella domanda.

11. Dati necessari per presentare la richiesta di contributo

I dati necessari per presentare la richiesta del contributo e la documentazione comprovante gli stessi devono essere presentati presso la banca / intermediario finanziario convenzionata e con cui il nucleo familiare intende stipulare contratto di mutuo o finanziamento. La banca provvederà a raccogliere la documentazione consegnata, a inserire la richiesta di accesso al Contributo in una specifica interfaccia informatica di comunicazione tra Finlombarda e le banche convenzionate, ed a trasmettere a Finlombarda la documentazione ricevuta.

- a. **Dichiarazione ISEE anno precedente a quello di riferimento (DSU).** Il calcolo dell'ISEE deve essere effettuato presso un CAAF e richiede la presentazione dei seguenti elementi:

- Cognome, nome, data di nascita e codice fiscale, cittadinanza dei componenti il nucleo familiare residente o che risiederà nell'alloggio oggetto di agevolazione;
- Indirizzo completo dell'alloggio oggetto di agevolazione;
- Reddito complessivo IRPEF relativo all'anno 2011;

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 27 aprile 2012

- Patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31.12.2011: Comune ove è sito, quota posseduta, quota capitale residua del mutuo;
 - Patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2011: depositi bancari, postali, Bot e altri titoli di Stato, denaro affidato a società di investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionaria, altre forme di risparmio.;
- b. Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del beneficiario di aver presentato / di presentare entro trenta (30) giorni dall'Atto notarile di acquisizione la domanda per trasferire la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione;**
- c. Copia dell'Atto notarile di acquisizione.** In sede di presentazione della domanda, sarà sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il documento originale potrà essere consegnato alla banca / intermediario finanziario entro 15 giorni dalla sua produzione;
- d. Dichiarazione della banca / intermediario finanziario** attestante il Valore del mutuo / finanziamento, la data del contratto e gli intestatari del finanziamento;
- e. Indirizzo completo** a cui inviare comunicazioni, **recapito telefonico** e, se disponibile, **indirizzo mail**;
- f. Certificato di matrimonio.** In sede di presentazione della domanda, sarà sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

12 Responsabile del procedimento

Il responsabile del presente procedimento per Regione Lombardia è Stefano Antonini, Dirigente dell'Unità Organizzativa welfare abitativo, edilizia universitaria e attuazione misure per la casa della Direzione Generale Casa.

13 Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione del presente Avviso, verranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati forniti a Finlombarda S.p.A. e alla Banca convenzionata, per quanto di rispettiva competenza, saranno oggetto di trattamento anche mediante l'inserimento e l'elaborazione in supporti informatici protetti. In relazione al trattamento dei dati personali, l'Interessato ha i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Titolare del trattamento dei dati sono Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A. e la Banca convenzionata.